

S.C.I.A.

Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato (con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria).

SCIA UNICA

Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello Unico. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

SCIA CONDIZIONATA

Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo Sportello Unico la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis.

La conferenza di servizi è indetta, entro 5 giorni lavorativi, dal responsabile dello Sportello Unico quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi da almeno due amministrazioni pubbliche diverse dalla procedente, salvo che quest'ultima abbia adottato atti di natura regolamentare che prevedano l'applicazione della conferenza di servizi in caso di coinvolgimento di una sola ulteriore amministrazione diversa da quella procedente o di diversi uffici della stessa amministrazione.

In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta

subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.

A seguito della presentazione:

- della SCIA (art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.) e della SCIA unica (art. 19-bis L. 7 agosto 1990 n. 241 comma 2 s.m.i.), è possibile avviare immediatamente l'attività;
- della SCIA condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive (art. 19-bis L. 7 agosto 1990 n. 241 comma 3 s.m.i.), l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo Sportello Unico dà comunicazione all'interessato.

L'attività può essere esercitata senza limiti temporali sino a modifica della struttura, variazione dell'attività o suo trasferimento.

DICHIARAZIONI, ATTESTAZIONI ASSEVERAZIONI

Secondo l'art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.:

"La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui al D.L. 25 giugno 2008 n. 112 art. 38 c. 3 e 4'art. 38 c. 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008 n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle auto-certificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti."

Le **dichiarazioni sostitutive di certificazioni** riguardano gli stati, le qualità personali e i fatti elencati dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Le **dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà** riguardano gli stati, le qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Si ricorda che dove si fa riferimento alla relazione asseverata dal professionista incaricato della sua redazione, non è necessaria alcuna perizia asseverata dal Tribunale.

Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti richiesti, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

L'attività oggetto della SCIA e della SCIA unica può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

Lo sportello, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'Amministrazione, con atto motivato, invita il privato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il predetto termine di 60 giorni, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, l'Amministrazione adotta comunque i predetti provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies, che si riporta integralmente:

- 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero*

da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

- 2. E' fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.*

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Qualora l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta la relativa istanza allo Sportello, contestualmente alla SCIA.

L'avvio delle attività è subordinato al rilascio degli atti medesimi, che viene comunicato dallo Sportello all'interessato.

COMUNICAZIONE

La **comunicazione** deve essere presentata allo Sportello competente che verifica la completezza formale della comunicazione stessa e rilascia una **ricevuta di avvenuta ricezione**.

La presentazione della comunicazione, completa della eventuale documentazione richiesta a supporto e debitamente firmata da chi ne ha potere, ha quindi efficacia immediata. Gli uffici competenti potranno fare richiesta di integrazioni nel caso in cui siano riscontrate anomalie.

Ove per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello di cui all'art. 19-bis L. 7 agosto 1990 n. 241. Alla comunicazione sono allegate asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari.

DICHIARAZIONI, AUTOCERTIFICAZIONI

La comunicazione può essere corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni riguardanti stati, le qualità personali e i fatti elencati dall'art. 46 e da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà stati, le qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

La presentazione della COMUNICAZIONE, completa di tutta la documentazione a supporto, ha efficacia immediata.

Requisiti Morali - Art. 71 Commercio

Per l'attività commerciale di vendita i commi 1, 3, 4 e 5 dell' [art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59](#) e s.m.i. richiedono i seguenti requisiti morali:

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
 - a. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f. coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

(omissis)

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia

estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Requisiti Morali – Antimafia

All'istanza deve essere allegata la dichiarazione (autocertificazione prevista all'art. 89 D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159) con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159 del 6/9/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma della Legge 13 agosto 2010 n. 136 artt. 1 e 2 e s.m.i.).

L'art. 85 elenca i soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia e che, in base all'art. 89, presentano l'autocertificazione antimafia:

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
 - a. per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
 - b. per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;
 - c. per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

- d. per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
 - e. per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
 - f. per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
 - g. per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
 - h. per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
 - i. per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
3. (2-bis). Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
4. (2-ter). Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
5. (2-quater). Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. (omissis).

Requisiti professionali commercio (alimentare) e somministrazione

I requisiti professionali per il commercio al dettaglio per il settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande sono previsti dall'art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 commi 6 e 6bis:

L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;*
- b. avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;*
- c. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.*

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

La Circolare MiSE 12 settembre 2012 n. 3656/C indica che la preposizione deve essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità, e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti.

Nonostante il soprariportato articolo non riconosca come requisito valido l'essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC), il parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2010 n. 61599 ha sostenuto che è in

possesso del requisito professionale per l'esercizio dell'attività di commercio di generi alimentari e per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande chi sia stato iscritto al REC, di cui alla L. 11 giugno 1971 n. 426, a condizione che non ne sia stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi:

- per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lett. a, b, c dell'art. 12 c. 2 del D.M. 4 agosto 1988 n. 375 in attuazione della L. 11 giugno 1971 n. 426;
- per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- nella sezione speciale per imprese turistiche ai sensi della L. 17 maggio 1983 n. 217.

Inoltre, il requisito professionale viene riconosciuto a chi abbia superato l'esame di idoneità ai fini dell'iscrizione al REC, anche nel caso in cui il soggetto non abbia provveduto alla successiva iscrizione al registro medesimo.

Infine, il possesso del requisito professionale è riconosciuto anche a chi abbia superato l'esame e il corso abilitante, o a chi sia stato iscritto alla sezione speciale imprese turistiche del REC.

Si ricorda che, per i soggetti in possesso dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande, le Regioni prevedono corsi di aggiornamento obbligatori.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 10 L. 7 agosto 1990 n. 241 l'interessato può:

- a. prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24 della medesima legge;
- b. presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Nei confronti del provvedimento finale a contenuto negativo è possibile esperire, alternativamente:

- a. ricorso giurisdizionale innanzi al TAR della Regione Lazio, ai sensi del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104), entro 60 giorni dalla data di notificazione o della pubblicazione o di piena conoscenza del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo;
- b. ricorso amministrativo straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notificazione o della

pubblicazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi dell'art. 8 e ss del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Nei casi in cui il procedimento sia iniziato ad istanza di parte (domanda), ad esclusione dei casi di silenzio qualificato (tra cui il silenzio assenso ex art. 20 L. 7 agosto 1990 n. 241), decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 L. 7 agosto 1990 n. 241, l'interessato può rivolgersi, ai sensi dell'art. 28 D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (convertito con L. 9 agosto 2013 n. 98) entro 20 giorni, al soggetto cui è attribuito "il potere sostitutivo in caso di inerzia" affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento oppure liquidi 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000 euro. Nel caso in cui anche il responsabile del potere sostitutivo non provveda a emanare il provvedimento oppure non liquidi l'indennizzo, l'interessato può proporre ricorso ai sensi dell'art. 117 del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 s.m.i., oppure, ricorrendone i presupposti, dell'art. 118 dello stesso codice.

Ai sensi del comma 6-ter dell'art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.